# L'extra deduzione previdenziale complica la Cu

## Dichiarazioni

Spesso mancano dati certi sulla contribuzione alla pensione complementare

**Barbara Massara**

In occasione della preparazione delle certificazioni uniche, si ripropongono alcuni dubbi mai sciolti in merito alla corretta gestione e conseguente esposizione dell'extra deduzione dei contributi di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007.

Si tratta della leva fiscale disciplinata dall'articolo 8, comma 6, del Dlgs 252/2005, che consente a tali lavoratori, con anche prima iscrizione alla previdenza obbligatoria dal 2007, di accumulare nei primi 5 anni un'extra deduzione (pari a 25.822,85 euro, meno i contributi già dedotti) da spendere potenzialmente nei successivi venti (nei limiti di 2.582,29 euro annui che si aggiungono alla franchigia ordinaria di 5.164,57 euro annui).

Una particolare situazione è quella dei dipendenti che hanno in precedenza riscattato integralmente la posizione contributiva presso un fondo pensione com-

plementare e che si sono successivamente reiscritti a un fondo in occasione dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Per loro la chance dell'extra deduzione si è definitivamente conclusa con il riscatto della prima posizione, prosegue al netto del periodo già passato (sebbene riscattato) o ricomincia ex novo?

Un'altra situazione critica è quella dei lavoratori che si sono iscritti alla previdenza complementare inizialmente soltanto con il Tfr, che non dà diritto ad alcuna deduzione fiscale (anche a seguito del tacito trasferimento conseguente alla mancata scelta sulla destinazione) e successivamente anche con i contributi. In questo caso l'iscrizione alla previdenza complementare da cui decorre il quinquennio di accumulo dell'extra deduzione potrebbe coincidere con il primo versamento contributivo o con la data del trasferimento del Tfr.

Ma la difficoltà più grande per il sostituto che intenda correttamente applicare la norma è raccogliere tutte le informazioni sulle pregresse scelte dei dipendenti e sulle operazioni eseguite dai precedenti datori di lavoro in un periodo che, a oggi, può interessare fino a 18 anni di vita lavorativa (dal 2007 al 2025) e per il futuro fino a 25 anni complessivi.

Il luogo deputato a esporre tali informazioni e trasferirle negli anni è la Cu, ma laddove il precedente sostituto non abbia compilato gli specifici campi (da 416 a 420 del modello 2025) o li abbia compilati in modo inesatto (ad esempio perché ha mal interpretato gli effetti del riscatto), cosa deve fare il nuovo datore di lavoro? L'opzione è tra continuare nell'errore, rischiando future richieste di risarcimento danni per

mancato riconoscimento dell'extra deduzione, o compilarlo parzialmente (solo con i propri dati) rischiando i danni per futuri accertamenti fiscali derivanti dal riconoscimento di una extra deduzione eccedente quella spettante.

In fase di assunzione è di fondamentale importanza per il sostituto cercare di raccogliere queste informazioni, specificando che, in assenza, sarà impossibilitato a riconoscere e gestire il beneficio fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ntpluslavoro.ilsole24ore.com**
La versione integrale dell'articolo